



PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

ANCONA

Prot. 143385/2023 – Fasc. 10478/2022

**CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI
RELATIVI ALLA GESTIONE E AL FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA UNITA'
ABITATIVE (BAN58S) – ANNO 2024**

C.I.G.: 9464857714 – CPV: 85311000-2

TRA

La Prefettura-UTG di Ancona (C.F. 80007270426), rappresentata dal
Dott. Davide Garra, Viceprefetto Vicario, come da provvedimento prot.
46511 del 21/04/2023 registrato presso Corte dei conti il 23/05/2023
al n. 1 (di seguito Affidante)

E

La Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Società Cooperativa
per azioni con sede legale a ANCONA, Via Saffi, 4 P.IVA 00459560421
C.F. 00459560421, P.E.C. *coossmarche@legalmail.it*, qui
rappresentata dal Sig. Mancinelli Diego, nato a Camerano il
09/08/1968, rappresentante legale dell'impresa, il quale
espressamente dichiara, per sé e per la Società rappresentata, di
possedere la capacità alla stipula del presente atto così come previsto
dalla normativa vigente (di seguito Affidatario/Aggiudicatario/Ente
Gestore).



PREMESSA

VISTI il D.Lgs 50/2016, e ss.mm e ii., recante il Codice dei Contratti, e il D.Lgs. 36/2023, recante il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il quale trova applicazione, a far data dal 1° luglio 2023, solo per le nuove procedure di gara;

VISTO il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563 e il relativo Regolamento di attuazione – decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996 – il quale all'art. 3, prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

LETTO il D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale:

- in particolare, l'art. 11, in base al quale, nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri governativi di prima accoglienza di cui all'art. 9 del medesimo decreto, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo, l'accoglienza può essere disposta dal Prefetto in strutture temporanee appositamente allestite, strutture che, ai sensi del comma 2 del



medesimo articolo 11, soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo;

- l'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo che dispone “*Con decreto del Ministro dell'Interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 18/09/2015, n. 142, il “*Nuovo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di prima accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, con i relativi allegati*”;

VISTE le circolari esplicative del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot. n. 11667 del 23 aprile 2021 e prot. n. 12688 del 4 maggio 2021;

RICHIAMATA la determina a contrarre prot. n. 118457 del 12/10/2022 con la quale il Prefetto di Ancona ha conferito alla Stazione



Unica Appaltante della Provincia di Ancona l'incarico di indire le procedure di gara aperte per la conclusione di un accordo quadro (art. 54 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.) con più operatori economici per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2024, per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative (Ban58S), gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti (Ban59S), con capacità recettiva da 51 a 100 posti (Ban60S) e con capacità recettiva da 101 a 300 posti (Ban61S);

VISTA l'indizione, da parte della Provincia di Ancona in funzione di Stazione Unica Appaltante, della predetta gara per l'istituzione di C.A.S. costituiti da unità abitative (BAN58S), tramite pubblicazione, in data 28 novembre 2022, del bando di gara sulla piattaforma telematica TuttoGarePA;

RICHIAMATA la graduatoria approvata con l'aggiudicazione dell'Accordo quadro, di cui al provvedimento prot. 123000/2023 del 25 ottobre 2023 – Fasc. 10478/2022, divenuto efficace con il provvedimento prot. n. 137038 del 28 novembre 2023 e da cui risulta stabilito l'ordine di priorità dei soggetti a cui, al ricorrere delle esigenze, affidare la gestione dei servizi in parola;

RICHIAMATO l'accordo quadro stipulato tra la Prefettura-UTG di Ancona e la COOSS MARCHE ONLUS Società Cooperativa per azioni con validità dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024;

CONSTATATO che, alla luce della documentazione acquisita, è stata accertata l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o



di divieto di cui all'art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e che non risultano tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Affidatario;

CONSIDERATO che alla procedura di gara indetta per la sottoscrizione del presente atto continuano a applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 226 ccomma 2 D.Lgs. 36/2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Soggetti

Quanto in premessa, come pure tutti gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo dell'accordo quadro.

Articolo 2

Oggetto del contratto

L'oggetto del presente contratto attuativo dell'accordo quadro è costituito dai servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza costituiti da unità abitative, messe a disposizione dall'aggiudicatario per n. **50 posti complessivi**, siti nel territorio della provincia di Ancona.

I servizi in appalto sono specificati nel capitolato tecnico di appalto e nei relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati nel presente contratto ancorché non allegati. Gli stessi devono essere forniti in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata



dall'aggiudicatario in sede di gara. Fanno, altresì, parte del presente atto anche gli ulteriori, eventuali servizi evidenziati dall'Affidatario nella propria offerta tecnica.

L'Affidatario si impegna a consegnare agli utenti, qualora richiesti, in alternativa alla fornitura di derrate alimentari, buoni spesa di esercizi commerciali posti nelle vicinanze dei luoghi di accoglienza, del valore minimo di euro 5,29 giornaliero.

L'Affidatario s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza.

L'aggiudicatario, sottoscrittore del presente contratto, si impegna a mettere a disposizione i posti offerti in sede di gara e ad estendere, a richiesta della Prefettura-UTG, il servizio nei limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 (art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023).

Il presente contratto potrà essere inoltre modificato, senza una nuova procedura di affidamento anche in ragione di aumento/decremento dei flussi, per quanto attiene al numero dei migranti cui dare accoglienza per un limite massimo del 50% dei posti contrattualizzati. Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Affidatario adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove maggiori esigenze, sulla base di un congruo criterio di proporzionalità. Le misure di adeguamento sono comunicate al Direttore dell'Esecuzione del contratto presso la Prefettura-UTG che ne valuta la congruità, richiedendo eventuali rettifiche, e in caso di



riscontro positivo procede all'approvazione.

L'espletamento del servizio è subordinato al manifestarsi dell'effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, di ospitare in via temporanea, in questa provincia, cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale. Nulla sarà dovuto o potrà essere preteso ove nel periodo di validità del presente contratto non si manifestino le condizioni per l'effettivo affidamento del servizio in parola. Qualora nei termini indicati dalla Prefettura l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non proceda alla stipula della convenzione, questa Amministrazione ha facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento, salve le responsabilità dell'offerente inadempiente per eventuali danni.

La Prefettura-UTG fa riserva di modificare i servizi oggetto del presente accordo (ed eventualmente il prezzo pro capite-pro die), previa comunicazione all'aggiudicatario, in caso di modifiche al capitolato d'appalto e/o alla normativa vigente al momento dell'indizione della gara nonché sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno.

Articolo 3

Determinazione dell'importo del contratto

La Prefettura-UTG di Ancona corrisponderà dalla data di decorrenza del presente atto, l'importo totale pro-capite pro-die pari a **€ 30,85** (così calcolato: € 28,32 quale importo complessivo offerto in sede di



gara + € 2,53 per pocket money e scheda telefonica).

L'importo complessivo del presente contratto ammonta a € 563.012,50 (cinquecentosessantatremiladodici,50) oltre IVA, determinato dal prezzo complessivo pro-capite pro-die pari a € 30,85 (€ 28,32 quale importo complessivo offerto in sede di gara + € 2,53 per pocket money e scheda telefonica), moltiplicato per il numero dei posti offerto (corrispondente a 50) e per 365 (giorni di durata del presente atto).

Nel caso in cui non si registri nel C.A.S., in relazione al periodo di riferimento di ciascuna fattura, la presenza di minori di età fino a 30 mesi, il prezzo pro-capite pro-die praticato all'appaltatore sarà decurtato, al momento del pagamento delle presenze, della componente relativa al costo dei pannolini, corrispondente a € 0,16, come riportato negli atti di gara.

Articolo 4

Decorrenza e durata

Il presente contratto avrà efficacia dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e fatta salva la facoltà della Prefettura-UTG di cessazione anticipata senza oneri al venire meno delle esigenze.

Articolo 5

Sostituzione immobili

La Prefettura-UTG si riserva la facoltà di verificare in ogni momento l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi.



La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e a insindacabile giudizio della Prefettura-UTG. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura-UTG potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura-UTG potrà richiedere la sostituzione delle strutture e, in mancanza di sostituzione, non procederà alla stipula del contratto d'appalto per le strutture inidonee o risolverà di diritto il rapporto eventualmente instaurato per le strutture in questione.

L'aggiudicatario è responsabile della rispondenza di ciascun immobile a tutti i requisiti di abitabilità richiesti dalla legislazione vigente nonché dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni (tra le quali, quelle richiamate in premessa), anche future, impartite dagli organismi competenti all'accertamento della rispondenza delle strutture adibite a C.A.S. alla normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, antincendio e di sicurezza dell'immobile. L'aggiudicatario, pertanto, si impegna a tenere indenne la Prefettura da qualsivoglia violazione alla predetta normativa.

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte dell'aggiudicatario, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura-UTG delle circostanze che lo richiedono, il medesimo potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura-UTG, previa



effettuazione dei controlli sui proprietari, valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura-UTG, che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta ovvero la risoluzione del contratto e del presente accordo. Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.

La Prefettura-UTG, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

Articolo 6

Responsabilità/personale impiegato

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura-U.T.G di Ancona sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone e alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, anche quelli causati dagli ospiti.

Per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 2, l'Ente Gestore si impegna a impiegare il numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali come esplicitato nella propria



offerta tecnica, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegato.

L'Ente Gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura-UTG da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi.

Come meglio indicato nel Capitolato tecnico di appalto, nessun rapporto di impiego ovvero di dipendenza a qualsiasi titolo potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Ministero dell'Interno o la Prefettura-UTG.

Per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, l'Affidatario garantisce per sé e accerta per gli altri la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il trattamento giuridico ed economico del personale deve essere conforme alla normativa attualmente vigente.

L'Affidatario si obbliga a dimostrare, su richiesta della Prefettura-UTG, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

L'Affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso Affidatario, dell'Amministrazione e/o di terzi. L'Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente



promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 7

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il nuovo Affidatario del contratto di appalto, conformemente a quanto previsto nell'Avviso e nel Capitolato di gara, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro, come previsto dall'articolo 50, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 8

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La Prefettura-U.T.G. di Ancona provvede al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione del presente contratto tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura-UTG di Ancona liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con rate bimestrale posticipate o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto del presente contratto.



La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro delle presenze secondo il costo *pro-capite/pro-die* indicato nel precedente art. 3, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 12, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dall'articolo 24 del capitolato tecnico.

L'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629°, lett. b) della legge n. 190/2014.

I pagamenti verranno effettuati, di regola, a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della documentazione da produrre a cura dell'Ente Gestore ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/10/2017, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Aggiudicatario e ferma restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero.

Si applica quanto previsto dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. Le fatture devono contenere anche il codice CIG e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Affidatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle



operazioni di verifica e/o in seguito a esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'Affidatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno né ad altro titolo.

Le relative fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco della Prefettura-UTG K78NH7.

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. ii. e l'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. ii. determina la risoluzione di diritto del contratto.

Si richiama inoltre quanto contenuto nell'art. 22 del presente contratto.

Articolo 9

Monitoraggio e controllo

La Prefettura-UTG di Ancona svolge le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri e sulla regolare esecuzione del contratto, sulla base delle linee guida del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dirette a verificare il rispetto delle modalità di



erogazione dei servizi nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni e servizi forniti. Le attività di controllo e monitoraggio sono espletate, oltre che attraverso la verifica della regolarità della documentazione prodotta dall’Affidatario ai fini del pagamento delle prestazioni rese, anche a mezzo di controlli nei centri, da effettuarsi senza preavviso con cadenza periodica ravvicinata, a cura di soggetti appositamente incaricati dalla Prefettura-UTG nonché mediante l’acquisizione delle informazioni desunte dall’attività di consultazione degli stranieri, di cui all’articolo 19 del capitolato tecnico.

I controlli possono essere, altresì, svolti da soggetti terzi appositamente autorizzati dalla Prefettura-UTG e/o dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

All’esito delle attività di cui ai periodi precedenti, in presenza di elementi di difformità dagli standard di gestione, il Direttore dell’Esecuzione del contratto procede alla contestazione di eventuali violazioni all’Affidatario secondo le modalità previste dal successivo articolo 16, dandone immediata comunicazione al Direttore responsabile del Centro.

Articolo 10

Specifiche clausole a tutela dell’interesse pubblico alla legalità e trasparenza

L’Affidatario si assume l’obbligo di trasmettere alla Prefettura-UTG l’elenco dei fornitori, avvertendo che gli stessi potranno essere sottoposti ad attività informativa.

L’Affidatario è tenuto a sottoscrivere e rispettare scrupolosamente



quanto previsto dal *Patto di integrità*, allegato al presente contratto, nonché a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza in fase di esecuzione.

L'Affidatario dovrà inoltre denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei propri confronti, e/o degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari.

Qualora l'Affidatario si rendesse responsabile dell'inosservanza delle sopracitate clausole, il presente contratto sarà risolto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 11

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Affidatario, a mezzo di proprio personale, dovrà assicurare gli adempimenti ed i servizi di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Articolo 12

Direttore dell'Esecuzione, Direttore del Centro e Medico responsabile sanitario

La Prefettura-UTG, con atto Prot. 142720/2023 – Fasc. 10478/2022 del 12 dicembre 2023 a firma del Viceprefetto Vicario *pro-tempore*, ha



nominato il Direttore dell'Esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto.

Il *Direttore dell'Esecuzione* del contratto:

- predispone, in accordo con l'Affidatario, il verbale di inizio delle attività;
- controlla che l'esecuzione dell'appalto rispetti i tempi e le modalità previsti nel contratto e nei documenti di riferimento;
- controlla, d'intesa con i competenti uffici della Prefettura-UTG, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norma;
- effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato, prima del pagamento di ogni fattura;
- svolge ogni altra attività prevista dall'art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché riportate nelle indicazioni approvate dall'ANAC.

L'Affidatario nomina un Direttore responsabile del Centro come unico referente nei confronti della Prefettura-UTG, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21.

Il *Direttore responsabile del Centro* provvede:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura-UTG;
- a sovrintendere al regolare svolgimento dei servizi previsti dall'Avviso di gara e dal capitolato tecnico, all'interno del centro;
- a segnalare tempestivamente alla Prefettura-UTG eventuali



circostanze che incidano negativamente sulla gestione dei servizi
oggetto del presente contratto;

- a effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, sulla base delle disposizioni normative in materia;
- a individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone relativi recapiti alla Prefettura-UTG.

Il Medico responsabile sanitario:

- è referente unico per le problematiche di assistenza sanitaria, il rispetto dei protocolli operativi e di assistenza e i rapporti con la ASL di competenza territoriale;
- effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, come prescritte, da ultimo, dal D.M. del Ministero della salute del 15 dicembre 1990. È, inoltre, tenuto ad attuare la sorveglianza sanitaria, ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni e sotto il coordinamento della ASL di competenza territoriale. Le malattie infettive, se diagnosticate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, devono essere tempestivamente comunicate ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale e al Ministero della salute per le attività previste dal Regolamento Sanitario Internazionale.

Articolo 13

Recesso

La Prefettura-UTG di Ancona si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 D.Lgs. 50/2016 e



dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

In caso di modifiche normative sopravvenute che interessino l'Amministrazione e che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, la stessa Amministrazione può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 14

Risoluzione

In caso di inadempimento, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile, dell'art. 108 del D.Lgs. 59/2016, dell'art. 122 D.Lgs. 36/2023 e delle norme stabilite nell'Avviso di gara.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456, del codice civile nei seguenti casi:

- a) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) violazione dei diritti fondamentali degli stranieri accolti, di cui all'art. 1, comma 9, del capitolato;



c) l'aver consentito l'ingresso nel Centro di persone non autorizzate dalla Prefettura-UTG e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;

d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;

e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 16 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;

f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 22 del presente atto e/o il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;

g) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni;

h) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dal Nuovo Codice degli Appalti, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

Nelle ipotesi indicate nel comma 1 e nei punti da *a)* a *h)* del precedente periodo, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario ai sensi del successivo art. 17. Resta salvo il diritto al risarcimento



dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione procede altresì alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, la Prefettura-UTG si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Affidatario in sede di offerta.

Articolo 15

Polizza assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'Affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili o immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico dell'Affidatario.

Articolo 16

Penalità

Ove si verificano mancate o inesatte esecuzioni di uno dei servizi oggetto di contratto, rilevati in sede di attività di controllo o di monitoraggio, l'Amministrazione applica una penale variabile, a seconda della gravità e la reiterazione, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi,



per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto all'Affidatario.

L'Affidatario può presentare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Se l'Amministrazione ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, applica le penali sopra indicate.

Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dall'Affidatario.

Articolo 17

Esecuzione in danno

Qualora l'Affidatario non dia corso alla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, la Prefettura-UTG ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura-UTG sono a totale carico dell'Affidatario.

Articolo 18

Cauzione

L'Affidatario, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha prestato cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria emessa



da HDI Assicurazioni polizza n. 6001413675 del 27/11/2023, la cui somma garantita è pari a € 28.150,63 (ventottomilacentocinquanta,63).

Articolo 19

Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 20

Controllo di gestione

Il controllo sulla gestione, con le modalità di cui al precedente articolo 9, riguarda inoltre:

- a) la regolarità del servizio di gestione amministrativa, con specifico riferimento alla registrazione degli stranieri tramite la regolare tenuta del registro delle presenze, alla tracciabilità dei beni forniti e dei servizi erogati ivi compresa la distribuzione del *pocket money*;
- b) la regolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, anche con riferimento alle unità di personale da impiegare nei vari turni di servizio nonché alle qualifiche professionali richieste;
- c) l'efficacia del servizio di assistenza generica alla persona compresa la qualità del servizio di mediazione linguistico-culturale e di assistenza psicologica e sociale e del servizio di informazione;
- d) l'adeguatezza dei servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori;
- e) l'adeguatezza del presidio sanitario con particolare riferimento alla puntuale copertura del servizio per il tempo previsto secondo contratto, nonché alla concreta organizzazione predisposta per



fronteggiare le esigenze di immediato soccorso e per avviare le urgenze sanitarie presso le strutture sanitarie del luogo;

f) l'accessibilità e la fruibilità dei servizi, con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro, evitando anche inopportune concentrazioni degli orari dei servizi.

Articolo 21

Monitoraggio, Reports periodici e obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

L'Affidatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente contratto secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura-UTG.

A tal fine, mette a disposizione tutta la documentazione utile, compresa quella contabile relativa ai beni e servizi erogati e trasmette alla Prefettura-UTG, su richiesta della stessa e comunque ogni due mesi, un report sui beni e/o servizi erogati, indicando anche le eventuali criticità riscontrate.

Nel report di cui al punto precedente sono inoltre indicati:

- il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze, compresa l'indicazione delle tipologie di trattamenti sanitari anche specialistici;
- una scheda riassuntiva delle prestazioni di assistenza generica alla persona, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari e le lezioni di lingua italiana con il numero di



partecipanti, indicando le ore utilizzate per le specifiche attività;

- il numero delle presenze effettive degli operatori del centro in relazione ad ogni tipologia di servizio;
- l'analisi dei costi del personale, anche in comparazione con i precedenti report;
- la quantità dei beni distribuiti in esecuzione del contratto.

L'Ente Gestore è tenuto a fornire, ai sensi dell'art.1375 c.c., la massima collaborazione alla Prefettura-UTG di Ancona nell'attività di monitoraggio relativa alla permanenza dei requisiti economico-giuridici, in capo a ciascun migrante, che legittimino la prosecuzione dell'accoglienza nei CAS, come stabilito dagli articoli 14 e 23 del D. Lgs. n.142/2015.

Segnatamente, l'Ente Gestore è tenuto a rilevare, in costanza del rapporto instauratosi con il richiedente protezione, tutti gli elementi sintomatici dello svolgimento di attività lavorativa da parte di quest'ultimo (a titolo meramente esemplificativo: costante entrata e uscita dal centro in determinate fasce orarie), onde verificare che il medesimo non percepisca un reddito superiore all'importo netto dell'assegno sociale, come determinato dalla legge, per cui si trovi nella condizione di avere sufficienti mezzi di sussistenza.

In tal caso, l'Ente Gestore sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Prefettura-UTG, alla quale dovrà essere fornita ogni utile documentazione per le necessarie ulteriori verifiche di competenza (es. verifica dei contratti di lavoro, buste paga, ecc.).

Analogamente, attività di monitoraggio dovrà essere rivolta a verificare la



posizione giuridica del richiedente, al fine di evidenziare l'esito - positivo o negativo - della richiesta di protezione internazionale deciso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché la proposizione e l'esito di eventuali ricorsi proposti dallo stesso.

La mancata ottemperanza, da parte dell'Ente Gestore, di quanto sopra prescritto, comporterà l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 16.

Articolo 22

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8°, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Affidatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8°, secondo periodo, della legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate a operare sugli stessi, l'Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non può sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.



Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 13, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9° bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 23

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 36/2023, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni attualmente vigenti in materia, di cui al D.Lgs. 36/2023.

L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui alla normativa attualmente vigente.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura-UTG.

L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG.



Articolo 24

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura-UTG.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

Articolo 25

Disposizioni in sede di prima applicazione e rinvio

In caso di mancata aggiudicazione, l'Amministrazione procede, in presenza di tutti i presupposti, a una proroga tecnica limitata ai servizi oggetto del presente contratto, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle nuove procedure di aggiudicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia



alle norme del Nuovo Codice dei Contratti vigente, alla normativa sull'accoglienza, alle disposizioni impartite del Ministero dell'Interno, alle norme dell'Avviso di gara e a quelle del capitolato tecnico e dell'accordo quadro.

Articolo 26

Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa vigente, tutte le controversie tra l'Affidante e l'Affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Ancona.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 213 D.Lgs. 36/2023.

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su n. ventotto pagine intere e n. ventiquattro righe della ventinovesima a video, escluse le firme.

Si attesta che i certificati di firma utilizzati dai sottoscrittori sono validi e conformi al disposto dell'art. 24 comma 3° del D.Lgs n. 82/2005.

Si allega al presente contratto il Patto di Integrità sottoscritto e la sottoscrizione delle clausole ex art. 1341 e 1342 c.c..

Ancona, data della firma digitale

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Viceprefetto Vicario Davide Garra

Sig. Diego Mancinelli